

REGOLAMENTO (CEE) N. 1355/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

1. Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 96,02 ecu/100 kg.

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:

- di qualità sana, leale e mercantile;
- con il 14 % di umidità e il 3 % di sostanze estranee non organiche;
- avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1-3/32").

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,*Articolo 2*

considerando che a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2;

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo ai livelli sotto indicati,

Esso è applicabile a decorrere dal 1º settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. J. O'MALLEY

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.⁽²⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 25.⁽³⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.